



Il Prefetto della Provincia di Oristano

VISTA la nota del Direttore del C.A.I.P. della Polizia di Stato, pervenuta in data 30 dicembre 2022, con la quale è stata richiesta a questo Ufficio l'emissione, per il mese di febbraio 2023, di un provvedimento di sgombero nella zona sita nel comprensorio del Lago Omodeo durante le esercitazioni previste per l'addestramento periodico dei reparti delle Forze dell'Ordine;

VISTO il R.d. 18 giugno 1931, n. 773, ed il R.d. 6 maggio 1940, n. 635

RITENUTO di procedere con lo sgombero delle predette zone, nelle date di seguito indicate, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

ORDINA

- a) lo sgombero della zona sita nel comprensorio del Lago Omodeo, **dalle ore 7:00 alle ore 13:00 dei giorni 1-2-3-6-7-8-9-10-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-27-28 febbraio 2023**, nell'area delimitata come segue e secondo la topografica:
- a Nord: SU MURDEGU – MONTE PAZA;
 - a Est: MONTE PAZA – 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque);
 - a Sud: 32T MK 91624142 QUOTA 102 (parte coperta dalle acque) - FUNTANA OLECCA;
 - a Ovest: FUNTANA OLECCA – SU MURDEGU;
- b) il divieto di accesso ai soggetti non autorizzati alla predetta area sgomberata, così come delimitata e specificato nella predetta carta topografica.

Il Direttore del CAIP della Polizia di Stato è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Le Amministrazioni comunali interessate sono incaricate di pubblicare nei rispettivi Albi e siti istituzionali la presente ordinanza e tutte le disposizioni inerenti il divieto di raccogliere o rimuovere proiettili inesplosi ed ordigni esplosivi di qualsiasi genere.

Oristano, data protocollo

IL PREFETTO
(Fabrizio Stelo)

AVVERTENZE:

- 1) Disposizioni legislative inerenti il divieto di rimuovere/raccogliere proiettili – cartucce- ordigni esplosivi (e/o relativi rottami): Chiunque durante il corso esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesploso può scoppiare anche se leggermente mosso.
- 2) Del rinvenimento dovrà essere data immediata comunicazione al comando dell'ente/reparto che svolge i tiri/esercitazioni (se "ancora in zona") ovvero al più vicino Comando CARABINIERI. Circa l'osservanza delle disposizioni sul DIVIETO di ricerca, raccolta, rimozione dei proiettili - cartucce - ordigni - (e dei relativi rottami) si riportano gli articoli del REGIO DECRETO in data 23 aprile 1896, n°109:
ARTICOLO 1 – E' vietato a chiunque, eccetto che alle persone militari ed alle altre espressamente a ciò adibite dall'autorità militare, ed ai loro incaricati, ricevere o raccogliere proiettili sparati, o parti di proiettili, dei luoghi di esercitazioni di tiro ed in quelli adiacenti.
ARTICOLO 2 - Per evitare ogni responsabilità dipendente da furti o indebite appropriazioni, o da infortuni causati da fortuite esplosioni, i proprietari di terreni sui quali, dopo le esercitazioni di tiro, si trovassero proiettili sparati, che non sono stati raccolti, dovranno rivolgersi all'autorità militare perché detti proiettili vengano ritirati o distrutti per cura della medesima.
ARTICOLO 3 - Gli scopritori, gli acquirenti, gli incettatori e i detentori di proiettili o di parti medesimi, che saranno, a seconda dei casi, incorsi nelle pene stabilite dai codici penali, militari e comune, per gli acquisti di cose destinate a usi militari, i furti, le appropriazioni indebite, le ricettazioni di cose dello Stato e l'appropriazione delle cose smarrite, saranno denunciati alla competente autorità giudiziaria per il procedimento penale.

AR/mc
1161

POLIGONO "COMPENSORIO DEL LAGO OMODEO"

